

Prot. n. L114/RNS
Bologna, 02 settembre 2020

Oggetto:
Emergenza COVID-19: Decreto-legge 14 agosto 202, n. 104 – Ulteriori novità

Sommario

Con il "Decreto Agosto", oltre alla proroga degli ammortizzatori sociali, vengono regolamentate ulteriori novità interessanti temi quali: a) l'esonero del versamento dei contributi, b) la proroga delle indennità Naspi e Dis-Coll, c) l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato e, nel settore turistico, a tempo determinato, d) le indennità riconosciute dai Decreti "Cura Italia" e "Rilancio" ai lavoratori sprovvisti della copertura degli ammortizzatori sociali, e) le agevolazioni contributive per le aree svantaggiate, ed altro ancora.

Facendo seguito a quanto illustrato nella Circolare RNS L111 – 20 agosto 2020 dello scrivente Ufficio, vediamo le ulteriori novità introdotte dal Decreto-legge 14 agosto 202, n. 104.

Art. 3 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

L'articolo in esame introduce un nuovo **esonero contributivo**, per i datori di lavoro privati, con esclusione di quelli operanti nel settore agricolo, **che non procedono a richiedere i trattamenti di cassa integrazione con causale Covid-19** (C.i.g.o., Assegno ordinario – F.i.s. e Cassa in deroga) **e che ne abbiano fruito nei mesi di maggio e giugno** in applicazione dei precedenti Decreti "Cura Italia" e "Rilancio" (Decreto-legge n.18/2020 convertito nella Legge n. 27/2020 e Decreto-legge n. 34/2020 convertito nella Legge n. 77/2020).

Tale provvedimento prevede, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero totale dei contributi a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'I.n.a.i.l., nei limiti del doppio delle ore di cassa integrazione fruita nei mesi di maggio e giugno 2020, riparametrate su base mensile e comunque nei limiti massimi di quattro mesi, esonero utilizzabile entro il 31 dicembre 2020.

L'esonero può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto e utilizzato periodi di cassa integrazione successivi al 12 luglio 2020, in applicazione dei provvedimenti precedenti al Decreto in oggetto.

Al datore di lavoro che benefici dell'esonero contributivo si applicano i divieti di licenziamento previsti dall'art. 14 del Decreto in esame (*divieti già illustrati nella citata Circolare RNS L111 – 20 agosto 2020*), a cui vi rimandiamo; la violazione degli stessi comporta la revoca della agevolazione e la impossibilità di richiedere trattamenti di cassa integrazione ai sensi dell'art. 1 del decreto medesimo.

L'esonero contributivo totale è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Sarà necessario attendere le istruzioni dell'I.n.p.s. per comprendere esattamente l'applicazione della disposizione e valutare la convenienza rispetto all'utilizzo degli altri ammortizzatori.

Art. 5 - Disposizioni in materia di proroga di Naspi e Dis-Coll

L'articolo in commento prevede che **le prestazioni di Naspi e Dis-Coll**, il cui periodo di fruizione termini tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono **prorogate di ulteriori due mesi** a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30,



38 e 44 del Decreto-legge n. 17 marzo 2020 n. 18 (*Legge n. 27/2020*), né di quelle di cui agli artt. 84, 85 e 98 del Decreto “Rilancio”, Decreto-legge n. 34/2020 (*Legge n.77/2020*).

La predetta misura è estesa anche ai lavoratori il cui periodo di fruizione sia terminato nel periodo compreso fra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, che ai sensi dell’art. 92 del Decreto-legge n. 34/2020 convertito nella Legge n.77/2020, avevano già usufruito della proroga di due mesi.

L’importo della prestazione riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

Su tale specifico tema, si evidenzia che è intervenuto l’Istituto previdenziale con il **Messaggio 27 agosto 2020, n. 3160** (punto 1) (**allegato 1**).

Art. 6 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato

Fino al 31 dicembre 2020, **ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che assumono lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato**, a prescindere dall’età anagrafica del lavoratore, esclusi i contratti di apprendistato e di lavoro domestico, è riconosciuto il beneficio, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico con esclusione dei premi e contributi dovuti all’I.n.a.i.l.

Le assunzioni devono **essere effettuate nel periodo compreso fra il 15 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020**, l’esonero è riconosciuto per una durata massima di sei mesi e nel limite massimo di €. 8.060,00 annui, rapportati su base mensile ($8.060,00/12 = 671,66$).

Sono **esclusi** i lavoratori che hanno avuto, nei sei mesi precedenti all’assunzione, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la medesima impresa; sono invece **rientranti nel beneficio le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine**, se effettuate successivamente alla data del 15 agosto 2020, data di entrata in vigore del provvedimento in oggetto.

L’esonero contributivo totale è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Anche in tale caso, sarà necessario attendere le istruzioni dell’I.n.p.s. per comprendere esattamente l’applicazione della disposizione.

Art. 7 - Agevolazioni per assunzioni lavoratori a termine dei settori turismo e stabilimenti termali

L’agevolazione consiste in un **esonero contributivo totale**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’I.n.a.i.l., nel limite massimo di 8.060,00 Euro calcolato su base annua, per i contratti stipulati tra il 15 agosto e il 31 dicembre 2020.

L’agevolazione, che è riparametrata su base mensile, è concessa **fino a d un massimo di 3 mesi** e riguarda le assunzioni a tempo determinato o con contratto stagionale, nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

La misura, però, è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, nei limiti delle risorse stanziare che ammontano a 87,5 milioni di Euro per il 2020 e a 87,8 milioni di Euro per il 2021.

Art. 27 - Decontribuzione Sud

La norma in questione ha introdotto un **esonero dal versamento dei contributi previdenziali pari al 30,00%**, con esclusione dei premi e contributi I.n.a.i.l., a beneficio dei datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati, la cui **sede di lavoro sia situata in Regioni che nel 2018** presentavano un prodotto interno lordo *pro capite* inferiore al 75% della media EU 27, o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.

L’agevolazione, che mantiene inalterata l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ed è concessa per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020.

Anche nel Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono contenute disposizioni che proseguono il percorso, già avviato con i Decreti “Cura Italia” e “Rilancio”, di **riconoscere ad alcune categorie di lavoratori**



sprovvisi degli ammortizzatori sociali un indennizzo economico, al fine di compensare in parte la perdita del reddito causata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nello specifico e rinviando anche a quanto contenuto nel **citato Messaggio 27 agosto 2020, n. 3160**:

Art. 9 - Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo

Si tratta di un'indennità omnicomprensiva di 1.000,00 Euro, che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del T.u.i.r., che viene riconosciuta:

- a. ai lavoratori **dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali** che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, di rapporto di lavoro o di NASpl alla data del 15 agosto 2020;
- b. ai **lavoratori in somministrazione impiegati** presso imprese utilizzatrici operanti nel settore turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, di rapporto di lavoro o di NASpl alla data del 15 agosto 2020;
- c. ai **lavoratori dipendenti stagionali di settori diversi** dal turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione o di rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione del lavoro intermittente, e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- d. ai **lavoratori intermittenti**, non titolari di pensione o di altro contratto di lavoro subordinato non intermittente, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
- e. ai **lavoratori autonomi**, privi di partita I.v.a., non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020, siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222 C.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 15 agosto 2020; gli stessi, per tali contratti, devono però essere iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, co. 26, della Legge n. 335/1995, con accredito, in detto periodo, di almeno un contributo mensile e non devono essere titolari di pensione o di un contratto di lavoro subordinato, eccetto il lavoro intermittente.

La medesima indennità omnicomprensiva di 1.000,00 Euro è riconosciuta anche:

- ai **lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (ex Enpals)**, non titolari di pensione, che possono far valere almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 cui deriva un reddito non superiore a 50.000 Euro;
- ai **lavoratori, sempre iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019** cui derivi un reddito non superiore a 35.000 Euro.

Stessa indennità di 1.000,00 Euro anche per i **lavoratori a termine del settore turismo e degli stabilimenti termali** in possesso dei seguenti requisiti:

- titolarità, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, di uno o più contratti a termine o stagionali nei medesimi settori, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti a termine o stagionali nei medesimi settori, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- assenza di rapporto di lavoro subordinato o di pensione alla data del 15 agosto 2020.

Le indennità sopra descritte, che sono erogate dall'I.n.p.s., previa domanda, nel limite di spesa di Euro 680 milioni per il 2020, non sono cumulabili tra di loro, mentre sono cumulabili con l'Assegno ordinario di invalidità.

Art. 10 - Indennità per i lavoratori marittimi

Ai lavoratori marittimi che abbiano **cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente**, nel periodo che va dal 1° gennaio 2019 al 17 marzo 2020, è riconosciuta un'indennità di 600,00 Euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020.

Tale indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è riconosciuta se sussistono i seguenti requisiti:



- aver svolto, nel citato periodo, l'attività lavorativa per almeno 30 giornate;
- non essere titolari, alla data del 15 agosto 2020, di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, di NASpl, di indennità di malattia o di pensione.

Art. 12 - Indennità per i lavoratori sportivi

Per il mese di giugno 2020, è **erogata dalla società Sport e Salute S.p.a.** un'indennità di 600,00 Euro per i **lavoratori con rapporti di collaborazione** presso il C.O.N.I., il C.I.P. (Comitato paraolimpico), le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. o dal C.I.P., le società e le associazioni dilettantistiche di cui all'art. 67, co. 1, lett. m), del T.u.i.r. già attivi alla data del 23 febbraio 2020, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19, hanno cessato, sospeso o ridotto la propria attività

Anche questa indennità, come del resto le altre sopra descritte, non concorre alla formazione del reddito.

Art. 13 - Disposizioni concernenti l'indennità a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza

Per dare piena attuazione all'art. 78 del "Decreto Rilancio" ed a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza, di cui all'art. 44 del "Decreto Cura Italia", in merito alla **erogazione delle indennità previste per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza obbligatoria**, viene riconosciuto un nuovo bonus di 1.000,00 Euro per il mese di maggio (*più alto quindi della somma di 600,00 Euro già messa a disposizione nei mesi di marzo e aprile*) che sarà accreditato automaticamente ai lavoratori che avevano già avanzato la richiesta precedentemente.

Tale riconoscimento avverrà utilizzando i criteri già in uso stabiliti dal Decreto interministeriale del 29 maggio 2020 e che troveranno, in via generale, applicazione anche per i richiedenti che non abbiano fruito nei mesi precedenti di tali indennità e che dovranno presentare domanda entro i prossimi 30 giorni.

Art. 112 – Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020.

Nell'articolo in commento, viene disposto il "raddoppio" della soglia di non imponibilità dei beni e servizi, di cui al comma 3 dell'art. 51 del D.P.R. n. 917/1986, che il datore di lavoro può riconoscere ai propri lavoratori dipendenti.

Conseguentemente, **limitatamente al periodo di imposta 2020**, l'ammontare dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti non concorre alla formazione dell'imponibile, sia ai fini previdenziali, sia ai fini fiscali, nel limite di **€uro 516,46**.

Dispone, infatti, detto articolo:

<i>Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104</i>
<i>Art. 112</i>
1. Limitatamente al periodo d'imposta 2020, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46.

Si ricorda per completezza che, in applicazione del principio di carattere generale di cui al comma 1 dell'art. 51 del D.P.R. n. 917/1986, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme **e valori** in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto lavoro.

Tale principio può essere derogato **esclusivamente e tassativamente** dalle fattispecie di cui al comma 2 del medesimo articolo 51 e da quanto disposto dall'ultimo alinea del comma 3 dello stesso articolo, in virtù del quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente di importo non superiore nel periodo di imposta a €uro 258,23.



Da quanto sopra, quindi, risulta che solo per il periodo di imposta 2020, “la soglia di esenzione” **(1)** **passa da Euro 258,23 a Euro 516,46.**

Anche in tale circostanza, come noto, resta inteso che se il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dovesse superare il limite di cui sopra, l'intero ammontare diverrà imponibile, sia ai fini previdenziali, sia ai fini fiscali (Circolare Ministero Finanze n. 326-E/1997, Circolare Agenzia entrate n. 59-E/2009).

Il comma 2 dell'articolo in commento quantifica gli oneri derivanti dal raddoppio del limite di esenzione di cui si è detto in Euro 12,2 milioni per l'anno 2020 ed in Euro 1,1 milioni per l'anno 2021.

Infine, il Decreto in commento, contiene **altre novità**; in estrema sintesi:

Art. 4 - Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze

Apportando alcune modifiche all'art. 88 **(2)** del Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (*Legge 17 luglio 2020, n. 77*), con tale norma viene previsto un ulteriore finanziamento, pari a 500,00 milioni di Euro, a favore del Fondo e ne viene prorogato l'utilizzo anche per l'anno 2021; si ricorda che il citato Fondo, costituito presso l'A.N.P.A.L. serve a garantire la copertura ai datori di lavoro del costo del lavoro per le ore di formazione dei lavoratori (compresi contributi previdenziali e assistenziali) riconducibili ad accordi sindacali sottoscritti al secondo livello e funzionali ad una rimodulazione dell'orario di lavoro con destinazione di parte di esso a percorsi formativi.

In base ad una riformulazione della medesima norma, tali accordi di rimodulazione dell'orario possono ora essere finalizzati anche per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

Art. 15 - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore di soggetti disagiati

Sull'onda di quanto deciso dalla recente Sentenza n. 152 del 23 giugno 2020 della Corte costituzionale in materia di trattamenti di invalidità civile, viene previsto che, dal 20 luglio 2020, l'integrazione della pensione per gli invalidi civili totali fino a 516,00 €. scatta a prescindere dall'età per tutti i maggiorenni e non solo per gli over 60.

Art. 23 - Nuove misure in materia di Reddito di emergenza

Con tale norma viene esteso fino al 15 ottobre p.v. il termine entro cui presentare all'I.n.p.s. la domanda per il Reddito di emergenza (REM), per il quale si provvede contestualmente ad un allargamento della platea dei potenziali nuclei familiari destinatari tramite modifiche di allentamento dei requisiti richiesti.

¹ Si ricorda che la soglia di esenzione di cui si è detto (sia quella ordinaria pari ad euro 258,23, sia quella applicabile limitatamente al periodo di imposta 2020, pari ad euro 516,46) inerte le sole erogazioni in natura e non anche quelle in denaro, le quali in applicazione del principio di carattere generale di cui al comma 1, dell'art. 51, costituiscono reddito di lavoro dipendente, con le sole eccezioni previste ex-lege.

² **Art. 88 - Fondo Nuove Competenze** (*versione aggiornata al 15 agosto 2020*)

1. Al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per gli anni 2020 e **2021**, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa **ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori**, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato "Fondo Nuove Competenze", costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO. **Il predetto fondo è incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021.**

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono partecipare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che, a tal fine, potranno destinare al Fondo costituito presso l'ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa.



Cordiali saluti.

a cura
Ufficio Legislazione del lavoro

Allegati:

- 1) *I.n.p.s. - Messaggio 27 agosto 2020, n. 3160*